

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4258 del 23/07/2025
Oggetto	Rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento con n. 2 manufatti scarico acque e condotta agganciata a ponte COMUNE: Lizzano in Belvedere loc. Fontane(Bo) CORSO D'ACQUA: fosso della Tiola di Vignado TITOLARE: Hera S.p.a. CODICE PRATICA N. BO12T0012/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4427 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento con n. 2 manufatti scarico acque e condotta agganciata a ponte

COMUNE: Lizzano in Belvedere loc. Fontane(Bo)

CORSO D'ACQUA: fosso della Tiola di Vignado

TITOLARE: Hera S.p.a.

CODICE PRATICA N. BO12T0012/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la L.R. n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del

titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali".

Richiamata la determinazione regionale n. 7679 del 07/06/2012 (proc. BO12T0012) con cui si rilasciava ad Hera Spa, con sede legale in Bologna in Viale Berti Pichat n. 2/4 C.F./P.I.04245520376 nella persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento con condotta fognaria agganciata al ponte stradale sul Fosso della Tiola di Vignado (de mm 250) e n.2 manufatti di scarico acque (de mm 315), con recapito finale nel medesimo Fosso, finalizzati al potenziamento del depuratore di Lizzano, in comune di Lizzano in Bevande loc. Fontane (BO), in area censita catastalmente al Foglio 50

antistante i Mappali 275, 260, 703 e 97, con scadenza il 30/06/2024;

vista l'istanza acquisita al protocollo PG.2024.159077 del 04/09/2024 (proc. BO12T0012/24RN) e successive integrazioni, con cui la medesima in persona del procuratore speciale Responsabile area Bologna della Direzione acqua di Hera Spa pro tempore, chiede il rinnovo della concessione senza modifiche dell'occupazione;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURET n.1 del 02/01/2025 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

dato atto che la ditta richiedente risulta essere stata iscritta in data 28/01/2025, nell' " Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) e che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

verificato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile distretto Reno della Regione Emilia-Romagna, del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 con n. protocollo PG.2024.231309 del 20/12/2024, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole, confermando le prescrizioni del nulla osta idraulico rilasciato con determina regionale n. 7679 del 07/06/2012 (proc. BO12T0012), oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è di attraversamento con manufatto scarico acque e condotta agganciata a ponte stradale, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.e) ed f) e DGR 913/2009;

preso atto della comunicazione allegata all'istanza con richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della D.G.R. 913/2009;

vista la nota del Direttore generale all'Ambiente e difesa del Suolo e della Costa assunta al P.G.2014.272518 del 23/07/2014, che prevede la possibilità per il gestore del

Sistema idrico integrato di essere esentato dal pagamento del canone qualora ricorrano i presupposti della D.G.R. 913/2009 se di proprietà comunale provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del deposito cauzionale già versato per l'importo di € 545,00 a garanzia della determinazione regionale n. 7679 del 07/06/2012 (proc. BO12T0012)

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del Concessionario in data 18/07/2025, assunta agli atti con PG.2025.130396 del 18/07/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1)di rilasciare a Hera Spa con sede legale in Bologna in Viale Berti Pichat n. 2/4 - C.F. e P.I.04245520376 nella persona del procuratore speciale Responsabile area Bologna della Direzione acqua pro tempore, il rinnovo della concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento con condotta fognaria agganciata al ponte stradale sul Fosso della Tiola di Vignado (de mm 250)e con n.2 manufatti di scarico acque (de mm 315) con recapito finale nel medesimo Fosso, in comune di Lizzano in Bevevedere loc. Fontane (BO) in area censita catastalmente al Foglio 50 antistante i Mappali 275, 260, 703 e 97;

2)di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2043** ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

- 3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;
- 4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel Disciplinare tecnico della determina regionale n. 7679 del 07/06/2012 (proc. B012T0012), oggetto di rinnovo;
- 5) di stabilire che il concessionario sia esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 29 Giugno 2009 n. 913, che prevede l'esenzione dal canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.lgs 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
- 6) di dare atto che il **deposito cauzionale**, ai sensi della L.R 7/2004 art. 20 comma 11 e L.R. 2/2015, è già stato versato per l'importo di € 545,00 a garanzia della determinazione regionale n.7679 del 07/06/2012 (proc. B012T0012), in favore di Regione Emilia Romagna - Demanio idrico;
- 7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- 8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;
- 9) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla Richiedente e di inviarne copia al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile distretto Reno, per gli aspetti di competenza;
- 11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Hera Spa con sede legale in Bologna in Viale Berti Pichat n. 2/4 - C.F. e P.I.04245520376

Art. 1

COMUNE: Lizzano in Belvedere loc. Fontane(Bo)

CORSO D'ACQUA: fosso della Tiola di Vignado

COORDINATE CATASTALI: Foglio 50 antistante i Mappali 275, 260, 703 e 97

TIPO DI CONCESSIONE: rinnovo concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento con n.2 manufatti scarico acque de mm 315 e condotta agganciata a ponte stradale de mm 250

PROCEDIMENTO: BO12T0012/24RN su istanza acquisita al PG.2024.159077 del 04/09/2024

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa. Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa. Per quanto

concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente.

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2043. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare tecnico della determina regionale n. 7679 del 07/06/2012 (proc. B012T0012), oggetto di rinnovo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.